



**BrianzAcque S.r.l.**  
Viale E. Fermi 105  
20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74  
cap. soc. € 126.883.498,98 i.v.

brianzacque@legalmail.it  
informazioni@brianzacque.it  
www.brianzacque.it

## PROVINCIA DI MONZA E DELLABRIANZA

oggetto:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.

titolo elaborato:

**Capitolato speciale d'appalto**

il Progettista:

**Ing. Raffaele Greco**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

resp. unico del progetto:

**Geom. Maurizio Galliani**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*

data: **luglio 2024**

elaborato:

**00**

4					
3					
2					
1					
0	07/24	1^EMISSIONE	RG	MG	MG
rev.	data	note	redatto	Verifica	Approvazione
				controlli / approvazioni	

Mod.01-PdG19 CopertinaDocumentiProgettuali Rev01

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto di BrianzAcque srl. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permission of BrianzAcque srl. Unauthorized use will be persecuted by law.



<b>1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE</b> .....	4
<b>2. TERMINI E DURATA DELL'ESECUZIONE</b> .....	4
<b>3. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO</b> .....	4
<b>4. CARATTERISTICHE TECNICHE</b> .....	5
<b>5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI</b> .....	6
<b>6. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA</b> .....	7
<b>7. GESTIONE DEI RIFIUTI</b> .....	8
<b>8. REQUISITI TECNICI SPECIFICI</b> .....	8
<b>9. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA</b> .....	10
<b>10. COLLAUDO</b> .....	11
<b>11. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</b> .....	12
<b>12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE</b> .....	13
<b>13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	13
<b>14. ELENCO PREZZI</b> .....	15
<b>15. NUOVI PREZZI</b> .....	15
<b>16. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI</b> .....	15
<b>17. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ</b> .....	16
<b>18. SUBAPPALTO</b> .....	20
<b>19. CAUZIONI E GARANZIE</b> .....	25
<b>20. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE</b> .....	29
<b>21. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)</b> .....	30
<b>22. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b> .....	30
<b>23. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE</b> .....	37
<b>24. COLLAUDO FINALE</b> .....	38
<b>25. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI</b> .....	39




Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.

**Specifiche tecniche**

**Pagina 3 di 46**

<b>26. NORME FINALI .....</b>	<b>39</b>
<b>27. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....</b>	<b>40</b>
<b>28. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE .....</b>	<b>44</b>
<b>29. CARTELLO DI CANTIERE.....</b>	<b>44</b>
<b>30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....</b>	<b>44</b>
<b>31. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE .....</b>	<b>45</b>
<b>32. ALLEGATI.....</b>	<b>46</b>

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 4 di 46</b>

## 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'affidamento ha per oggetto lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e la fornitura di opere da fabbro varie presso gli impianti di sollevamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione dell'acqua della società Brianzacque.

Il dettaglio delle prestazioni presunte che potranno essere richieste dalla stazione appaltante è riportato all'articolo 4.

L'affidamento è strutturato in un unico lotto esteso a tutti i comuni gestiti dalla Stazione Appaltante ovvero tutti i comuni della Provincia di Monza e della Brianza.

## 2. TERMINI E DURATA DELL'ESECUZIONE

La durata dell'affidamento è stabilita in 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, e in ogni caso fino all'esaurimento dell'importo contrattuale qualora questo si verifichi prima della durata stimata. Qualora, al termine della durata stabilita, non sia stato consumato l'intero importo contrattuale, la committente si riserva la facoltà di disporre una proroga temporale del contratto per un periodo non superiore a 6 mesi.

Si precisa che, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento, il relativo importo contrattuale sia esaurito, la stazione appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore di incrementare l'importo contrattuale sino al raggiungimento dell'importo posto a base di affidamento.

## 3. IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'ammontare complessivo previsto per l'affidamento è di **149.650,62 €** di cui:


- 147.404,30 € per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e fornitura di opere da fabbro (Allegato A – Computo Metrico Estimativo);
- 2.246,32 € stimati per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Allegato B – Informativa ISS).

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 61.400,62.

Il contratto collettivo applicato è Metalmeccanico Artigianato

L'importo del contratto sarà determinato applicando all'elenco prezzi unitari il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, e sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo per l'esecuzione dei lavori posto a base di gara, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario;

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 5 di 46</b>

- importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara;
- costi della manodopera. Questo importo è scorporato dall'importo soggetto a ribasso di gara, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti; resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Essendo i lavori oggetto d'appalto da eseguirsi anche all'occorrenza di guasti non prevedibili, si specifica che le quantità indicate nei computi metrici estimativi sono da ritenersi indicative.

Gli oneri della sicurezza da rischi interferenziali, così come sopra indicati e stimati nel modulo allegato (Allegato\_ISS), non sono soggetti a ribasso e saranno riconosciuti sulla base delle reali interferenze che saranno riscontrate in campo mediante DUVRI/PSC specifico. La stima di tali oneri è stata definita partendo dalle sezioni sicurezza del Prezzario di Regione Lombardia 2024 o in assenza dalla medesima sezione presente nell'Elenco Prezzi Cap versione 2024 allegato al presente CSA.

L'offerta economica presentata tiene conto anche degli eventuali maggiori oneri di qualunque natura che si potrebbero determinare durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'appalto, il relativo importo contrattuale sia esaurito, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'appaltatore di incrementare l'importo contrattuale sino al raggiungimento dell'importo posto a base di gara.


Brianzacque si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **4. CARATTERISTICHE TECNICHE**

I lavori saranno svolti presso strutture di pertinenza di infrastrutture idrauliche ubicati presso gli impianti di produzione di proprietà della committenza.

Le prestazioni oggetto d'affidamento sono le seguenti:

- Fornitura, trasporto e posa di opere di carpenteria per serbatoi metallici destinati a trattamenti di filtrazione;
- Fornitura e posa di scale telescopiche in ferro o in acciaio inox e botole di accesso per camerette interrato tipiche di impianti di captazione e di interconnessione;
- Manutenzione, fornitura e posa di recinzioni, cancelli, porte, serrature e parapetti;

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 6 di 46</b>

Altri interventi che potranno essere richiesti dalla stazione appaltante sono di seguito riportati.

- Manutenzione, sostituzione e posa di pezzi speciali in ferro o acciaio inox (a solo scopo di esempio si citano: staffe per sollevamento carichi, cravatte per sollevamento colonne di pozzo, basamenti per elettropompe o motori elettrici, selle per tubazioni, telai skid, particolari in carpenteria meccanica, lavorazioni meccaniche su prodotti di carpenteria).
- Preparazione di opere in ferro adottando i seguenti trattamenti:
  - Sgrassatura;
  - Brossatura;
  - Sabbiatura.
- Verniciatura di opere in ferro previa idonea preparazione.
- Zincatura a bagno di opere in ferro.

Gli elaborati tecnici in allegato rappresentano i tipologici di riferimento per le lavorazioni sopra elencate.

Tutte le opere di accesso permanenti ai macchinari devono essere conformi alla normativa UNI EN ISO 14122-4:2016.


## **5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORDINI E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La Stazione Appaltante ordinerà gli interventi all'appaltatore su tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza. Le modalità di consegna degli OdL potranno essere telematiche a mezzo dell'applicativo aziendale WFM Geocall, oppure in via residuale telefonicamente o tramite e-mail e verranno concordate tra i rappresentanti delle parti. La Stazione Appaltante si renderà disponibile a formare adeguatamente i soggetti indicati dall'Aggiudicatario incaricati per l'utilizzo della piattaforma WFM Geocall, che sarà utilizzata anche per la gestione della contabilità. In particolare, l'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire qualunque lavoro assegnato mediante OdL purché rientrante nell'oggetto del Contratto. Non verranno contabilizzate prestazioni che non trovino corrispondenza negli OdL emessi dalla Committente.

I termini per la programmazione e lo svolgimento dell'attività, affidata tramite OdL, verranno comunicati dalla stazione appaltante e/o concordati con l'appaltatore.

L'appaltatore dovrà designare inoltre un Responsabile del contratto dedicato per la gestione degli ordinativi, le eventuali richieste o anomalie, con recapito e-mail e recapito telefonico diretto.

La designazione del Responsabile dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Nel caso d'interventi e prestazioni urgenti l'impresa dovrà disporre di maestranze e mezzi operativi idonei alle necessità.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 7 di 46</b>

## 6. RESPONSABILITÀ E SICUREZZA

L'Impresa dovrà condurre il lavoro con personale tecnico di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dall'ordine di lavoro inviato dal committente ed è tenuta a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

Il committente si riserva la facoltà di controllare con il suo personale tutti i servizi affidati nelle diverse fasi di esecuzione, come pure la conformità di mezzi operativi ed attrezzature adoperati dall'Impresa, senza che ciò possa costituire trasferimento di responsabilità.

L'Impresa dovrà rendere edotto il proprio personale sulle misure di sicurezza relative alla prevenzione degli infortuni ed organizzare e provvedere alla conduzione del lavoro con mezzi e attrezzature adeguate. Le attrezzature e i mezzi impiegati saranno in tutto conformi alle norme vigenti e gli utilizzatori dovranno essere adeguatamente addestrati al loro utilizzo.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa trasmetterà il POS specifico che dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato XV del D.lgs. 81/08, dovrà contenere l'identificazione del personale tecnico, l'elenco degli automezzi operativi e dei mezzi d'opera che saranno utilizzati sul cantiere descritti per targa, marca, modello ed eventuale autorizzazione al trasporto rifiuti.

In caso di variazioni rispetto ai nominativi del personale impiegato, l'Impresa è tenuta a comunicare i nominativi del nuovo personale prima della loro utilizzazione.


L'Impresa, oltre all'obbligo di comunicare le generalità degli addetti ai lavori, dovrà dotare tutto il proprio personale di un tesserino di riconoscimento come previsto dal D. Lgs. n. 81/08.

Analoghe comunicazioni dovranno essere effettuate dall'Impresa appaltatrice con riferimento agli addetti delle eventuali ditte subappaltatrici autorizzate. Gli addetti dipendenti dalle ditte subappaltatrici sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni dettate per gli addetti dell'Impresa appaltatrice.

La Stazione Appaltante ha redatto il documento ISS (Allegato – Informativa ISS) in cui sono indicati i rischi standard a cui l'impresa sarà esposta nelle lavorazioni per conto di Brianzacque. Tale documento sarà aggiornato nel corso dell'affidamento qualora ne ricorrano le necessità.

Per le eventuali lavorazioni in ambiente confinato si richiama integralmente quanto previsto dal D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati" e a quanto previsto dagli articoli 66 e 121 del D.Lgs 81/2008.

Se per l'esecuzione di un intervento si rendesse necessaria la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento PSC, Brianzacque provvederà alla nomina di un CSP / CSE e il lavoro stesso non potrà iniziare se non dopo

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 8 di 46</b>

l'attuazione completa delle norme vigenti. Qualora, durante l'esecuzione del lavoro già in corso, si dovessero verificare le situazioni previste dalla legge e quindi si rendesse necessaria la redazione di un piano di sicurezza specifico, con necessità di notifica preliminare all'ATS e all'Ispettorato del Lavoro (o si rendesse anche solo necessaria la notifica preliminare), il lavoro verrà immediatamente sospeso fino alla regolarizzazione della loro prosecuzione nel pieno rispetto della legislazione vigente; gli interventi così sospesi devono essere messi in sicurezza per tutto il tempo di sospensione.

Nel caso in cui l'appaltatore non comunichi preventivamente ogni elemento che renda obbligatorio ai fini del D. Lgs. n. 81/08, la notifica preliminare e/o il PSC e/o la nomina del coordinatore della sicurezza, si applicherà una penale di € 2.000,00.

## **7. GESTIONE DEI RIFIUTI**

L'appaltatore dovrà operare nel rispetto della normativa ambientale vigente, in ottemperanza anche alle eventuali norme regionali o locali.

L'appaltatore è definito come produttore dei rifiuti derivanti dalle attività da lui svolte. Sarà quindi responsabile della corretta caratterizzazione del rifiuto, del suo deposito temporaneo e del conferimento a soggetti terzi autorizzati, di cui darà evidenza a Brianzacque.

I rifiuti dovranno essere trasportati in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di tenuta dei documenti ai sensi di legge quali tenuta registro carico/scarico e compilazione del formulario di identificazione rifiuti.

Ad attestazione dell'avvenuto recupero/smaltimento dovrà inviare copia della quarta copia del formulario a Brianzacque.

Brianzacque si riserva il diritto di effettuare verifiche sulle modalità di trasporto e smaltimento dei rifiuti da parte dell'appaltatore.


## **8. REQUISITI TECNICI SPECIFICI**

### **8.1 Requisiti Tecnico operativi**

Proponendo offerta l'impresa affidataria implicitamente dichiara:

1. Di avere preso esatta conoscenza del tipo di lavoro da eseguire e di avere effettuato i necessari sopralluoghi per rendersi edotta dello stato preesistente delle cose e per accertare possibilità e modalità di esecuzione;




	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 9 di 46</b>

2. Di avere preso integrale conoscenza del Capitolato Speciale d’Affidamento, di ritenere sufficienti le descrizioni in esso contenute per individuare i lavori da realizzare e di accettarne tutte le condizioni;
3. Di impegnarsi ad eseguire il lavoro in condizioni di sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;
4. Di ritenere sufficiente il tempo concesso per le prestazioni richieste;
5. Di aver eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di ritenere i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto di tutti gli oneri relativi al rispetto dei piani di sicurezza e del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
6. Di conoscere tutte le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Brianzacque Srl – facente parte integrante e sostanziale della documentazione– e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile;
7. Di essere a conoscenza delle condizioni del lavoro in presenza dei rischi negli impianti di trattamento, stoccaggio e sollevamento acque potabili e di impegnarsi ad adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei lavoratori;
8. Di avere in dotazione i mezzi e le attrezzature idonee per lo svolgimento dell’affidamento, come richiesti dalla Stazione Appaltante.
9. Di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, così come integrato dal D.Lgs. 106/2009; in particolare, per tutta la durata del lavoro dovrà sempre essere garantita la possibilità di far fronte anche a più ordini di lavoro emessi contemporaneamente.

Si precisa che i requisiti sopra specificati si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate/sub affidate; pertanto, si richiede la trasmissione della medesima documentazione su indicata relativamente alle imprese/lavoratori autonomi utilizzati.

Si precisa che l’Impresa è tenuta alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

L’Impresa è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del lavoro affidato e delle forniture in opera, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce comunque la sua responsabilità.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 10 di 46</b>


## **8.2 Requisiti di idoneità**

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento
- Il possesso dei requisiti di cui all'Art. 28 dell'Allegato II.12 del D. Lgs n. 36/2023 o attestazione S.O.A. per la categoria OG 1

## **9. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

I prezzi di elenco compensano ogni onere per dare gli interventi compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte ed in particolare modo:

- 1) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti (in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'affidamento) relativi alle malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e reduci di guerra, alle assicurazioni per infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
- 2) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi e delle leggi e decreti relativi alle varie assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
- 3) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'esecuzione del lavoro, e se cooperativa anche nei confronti dei soci, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'affidamento per categoria e località in cui si svolga il lavoro, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in generale da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Impresa è tenuta altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse.
- 4) Il provvedere a che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini il subaffidamento. Il fatto che il subaffidamento sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della committenza. L'adozione, nell'esecuzione del lavoro, degli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 11 di 46</b>

operai, delle persone addette al lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevato la committenza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.


- 5) Provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le disposizioni della committente, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte incaricate dalla committenza. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.
- 6) La fornitura degli strumenti metrici e le prestazioni di manodopera necessarie per rilievi, tracciamenti, misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori eseguiti.
- 7) La responsabilità della buona esecuzione e della manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo finale.
- 8) Il provvedere a tutte le spese di contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, ecc.) e le spese di bollo degli atti di contabilità, certificati, ecc. e dei documenti tutti relativi alla gestione dei lavori fino al collaudo compreso.
- 9) L'affidamento è amministrato in regime di IVA e l'Impresa è obbligata al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'imposta suddetta.
- 10) L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari e disposizioni legislative vigenti o emanate in corso d'opera.

L'Impresa sarà quindi responsabile di qualsiasi danno a persone e cose causato a terzi, alla committenza ed ai suoi dipendenti.

L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla committenza e da terzi in dipendenza od in occasione dell'esecuzione del lavoro e a sollevare la committenza stessa da ogni corrispondente richiesta.

## **10. COLLAUDO**

Una volta completati gli interventi il personale Brianzacque verificherà i materiali forniti accertando la conformità della consegna all'ordine. Le forniture e gli interventi che non dovessero corrispondere a quanto richiesto dalle specifiche d'ordine non saranno accettati. Le forniture danneggiate durante il trasporto o che risultassero non funzionanti dovranno essere prontamente sostituiti. Tutti i costi per il ritiro della fornitura rifiutata, difettosa, per

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 12 di 46</b>

tutto il periodo di garanzia saranno a carico del fornitore. Eventuali vizi occulti non rilevabili alla consegna daranno comunque luogo alla non accettazione del materiale con richiesta di sostituzione.

Il lavoro e le forniture effettuati si intendono in ogni caso in garanzia per **2 anni** dalla presa in consegna.

## 11. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI


Completati i Lavori ad ogni singolo OdL, l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i rilievi, riferiti inequivocabilmente ai Lavori ordinati, atti ad effettuare il computo metrico dei Lavori stessi. L'Appaltatore dovrà fornire, inoltre la documentazione fotografica come riportato di seguito, di tutti i lavori eseguiti, con l'indicazione delle varianti eventualmente effettuate in corso d'opera, in modo da rilasciare una esatta documentazione dei Lavori così come effettivamente realizzati.

La contabilità dei Lavori sarà eseguita mediante utilizzo applicativo aziendale o per mezzo dei documenti di seguito indicati e presentati dall'appaltatore di regola ogni fine mese o comunque in un periodo concordato con la Committente:

- Libretti o Foglio di Misura o Computi Metrici, sui quali verranno riportati, in ordine cronologico, tutti i rilievi eseguiti nel corso dei Lavori;
- Documenti di trasporto dei materiali forniti;
- Certificazione e/o schede tecniche dei materiali forniti;
- Documentazione fotografica, georeferenziata dell'area di lavoro prima e dopo l'intervento.

Gli allegati alla contabilità, sia la stessa gestita per mezzo dell'applicativo aziendale che per mezzo di Libretti Misure e S.A.L. sono da ritenersi obbligatori: la mancanza dei suddetti documenti determinerà la sospensione dell'approvazione dei libretti presenti nell'applicativo aziendale piuttosto che del SAL in corso di emissione.

I rilievi e le misurazioni dei Lavori saranno eseguiti in contraddittorio. All'atto delle misurazioni la Committente effettuerà il controllo della buona esecuzione dei Lavori e la loro corrispondenza con i rilievi e gli schizzi. Pertanto, in detta sede la Committente ha facoltà di riportare sui Libretti delle Misure quantità provvisorie, in base a sue insindacabili valutazioni dei Lavori eseguiti, salvo ed impregiudicato il diritto a sue contestazioni per tutti i fatti che si rilevassero successivamente e fino a tutto il periodo di garanzia compreso. I Fogli di Misura raggruppati per ogni OdL dovranno essere firmati dalle Parti; essi costituiscono l'unico documento valido per la stesura e successivo sviluppo della contabilità Lavori. Pertanto, i Fogli di Misura dovranno contenere in modo chiaro ed inequivocabile tutti gli elementi ed indicazioni necessari per consentire alla Committente l'applicazione dei Prezzi Contrattuali. Eventuali errori od omissioni nella contabilizzazione dei Lavori possono essere rettificati in qualsiasi momento, su istanza della Parte diligente, purché non si tratti di fatti e valutazioni che costituiscano o possano

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 13 di 46</b>

costituire motivo di riserva. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle prestazioni previste dal presente articolo, si intendono compresi e compensati nei Prezzi Contrattuali dei Lavori eseguiti.

## **12. MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il lavoro eseguito verrà contabilizzato sulla base dell'elenco prezzi allegato.

I rilievi e le eventuali misure per la contabilità saranno eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e per iniziativa della stessa.

L'emissione di ogni fattura a saldo deve essere preventivamente autorizzata dal committente. Le fatture saranno evase con bonifico bancario nei termini di legge. Restano ad esclusivo carico del fornitore eventuali erronee comunicazioni delle coordinate bancarie.

La fattura potrà essere emessa al 100% dalla consegna della fornitura oggetto della presente procedura e dovrà essere trasmessa via e-mail all'indirizzo, riportando obbligatoriamente:

- **codice CIG contratto**
- **numero BDO ORACLE**
- **numero di ricezione ORACLE**

L'eventuale incompletezza dei dati obbligatori richiesti determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa.


Le fatture dovranno contenere il numero del Codice identificativo (CIG) e dovranno essere intestate a:

- BRIANZACQUE SRL Viale E. Fermi, 105 – 20900 MONZA Partita IVA n° 03988240960.


## **13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 14 di 46</b>

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
6. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 15 di 46</b>

## 14. ELENCO PREZZI

L'elenco prezzi di riferimento è il seguente:

- Listino prezzi di Regione Lombardia 2024 in vigore nel periodo di esecuzione del lavoro (ALLEGATO - Elenco Prezzi Regione Lombardia 2024)
- In seconda "battuta", listino prezzi EP CAP edizione 2024 nel caso in cui il prezzo non sia desumibile dal listino prezzi Regione Lombardia 2024 (applicato il medesimo ribasso offerto) (Allegato – CAP\_EP2024)

L'impresa riconosce che:


- I prezzi comprendono tutti i costi necessari per garantire il lavoro in piena sicurezza
- Le merci e i prezzi per la fornitura di manodopera in economia e di materiali a piè d'opera comprendono gli utili di impresa e le sue spese generali ed accessorie e sono soggetti per intero all'offerta contrattuale
- I prezzi per i servizi richiesti comprendono gli utili di impresa e le sue spese generali ed accessorie per gli sprechi e per tutti gli oneri del capitolato e sono tutti soggetto all'offerta contrattuale
- Per quanto riguarda le eventuali ed autorizzate prestazioni in economia, i prezzi in elenco comprendono le trasferte della manovalanza ed il trasporto delle attrezzature sul cantiere e non potrà quindi essere richiesto alcun compenso per trasferimenti al e dal cantiere

## 15. NUOVI PREZZI

Quando sia impossibile procedere con gli EP allegati, si procederà ricavando i nuovi prezzi totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi procedendo alla formazione di nuovi prezzi a norma del D. Lgs 36/2023. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, utilizzando laddove possibile quelli già presenti negli elenchi prezzi allegati. Tali prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta con modalità analoghe agli altri prezzi di contratto.

## 16. CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, le variazioni del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, sono determinate sulla base degli indici sintetici di costo di costruzione o di ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate con apposito provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; tali variazioni assumono rilevanza se superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 16 di 46</b>

2. Il DL fornisce al RUP l'ausilio istruttorio e consultivo necessario per verificare l'effettiva variazione del costo dell'opera e la ricorrenza delle condizioni per dar corso alla revisione prezzi, acquisendo dall'Appaltatore adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il DL verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nell'OdL emesso per la specifica lavorazione.
3. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
  - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
4. La compensazione:
  - a) non si applica ai lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
  - b) non è soggetta al ribasso d'asta.
5. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

## **17. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, la committenza provvede a registrarla. L'Appaltatore dovrà introdurre le correzioni per risolvere immediatamente la problematica nonché individuare le azioni correttive per evitare che tali problematiche si ripresentino e i relativi tempi di applicazione. Dovrà inoltre darne comunicazione alla Committenza entro 5 giorni dalla data di notifica della non conformità.





### **17.1. Penali**

La penale giornaliera per ritardi è riferita ai singoli ordini d'intervento e stabilita nell'1‰ dell'importo dell'ordine di lavoro. Tali penali verranno applicate sia in caso di ritardo dell'inizio degli interventi, sia in caso di ritardo dell'ultimazione degli stessi, tenendo come tempi di riferimento i 10 gg dall'OdL per l'inizio e quanto indicato sull'OdL per la fine. Qualora la somma di tutte le penali ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale, la stazione appaltante può richiedere la risoluzione contrattuale.


Nella seguente tabella vengono riportate le penali in relazione a eventuali mancanze riscontrate da ispezioni eseguite sul cantiere da parte di personale della committenza:

Assenza in cantiere del piano operativo di sicurezza	Penale € 500,00
Ritardo nell'inizio del lavoro a copertura dei costi per solleciti	Penale € 100,00 / giorno
Personale privo di tesserino di riconoscimento	Penale € 250,00/addetto
Tesserino non idoneo o carente delle informazioni previste	Penale € 250,00/addetto
Impiego di personale senza la preventiva comunicazione di aggiornamento dell'elenco fornito al Committente	Penale € 500,00/addetto
Assenza in cantiere di cartello identificante il cantiere	Penale € 500,00/giorno
Utilizzo di automezzi e mezzi d'opera - non presenti negli elenchi trasmessi dall'appaltatore	Penale € 250,00 / mezzo
Inadempienza di altre prescrizioni contenute nel D. Lgs. n.81/2008 integrato dal D. Lgs. n.106/2009	Penale € 500,00/cad
Ritardo sulla comunicazione da parte dell'appaltatore nei confronti dell'ente appaltante riguardo alla gestione delle Non Conformità, art. 10.	Penale € 100,00/giorno

### **17.2. Risoluzione del contratto**

1. Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti;
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 18 di 46</b>


2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;


3. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori utilmente eseguiti e collaudati, al netto di eventuali danni e penali.

4. Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 19 di 46</b>

- b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure il sopravvenire di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94;
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.
7. Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto a fallimento, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 20 di 46</b>

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. Art. 21.1. Impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.


## **18. SUBAPPALTO**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto.

2. I subappaltatori incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 21 di 46</b>

b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;


2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall' art. 67 del d.lgs. n. 159/2011; a tale scopo, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste.


4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 22 di 46</b>

appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:


- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale; qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XIV del d.lgs. n. 106/2009, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
  - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi,

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 23 di 46</b>

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza, in coerenza con i piani di cui agli articoli 41 e 43 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
  - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
  - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
  - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.
9. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.


Le predette disposizioni si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 24 di 46</b>

### **18.1. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. I subappaltatori, i sub affidatari, nonché i soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica devono essere muniti di tessera di riconoscimento, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008
7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la



	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 25 di 46</b>

presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.


## **18.2. Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 64 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui all'articolo 52, commi 2 e 3.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell'articolo 17, penultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

## **19. CAUZIONI E GARANZIE**

### **19.1. Cauzione definitiva**


1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117, del Codice dei contratti, con le modalità dell'art. 106 del medesimo Codice.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 26 di 46</b>

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, nonché per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Ai sensi dell'articolo 117, comma 13 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.
8. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice dei contratti.
9. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, del Codice dei contratti l'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi,

## **19.2. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 27 di 46</b>

da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi
3. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9, del Codice dei contratti la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

### **19.3. Assicurazioni e Responsabilità**


L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- **una polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi ("R.C.T.")** per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compresa Brianzacque, la Direzione dei Lavori e suoi assistenti, il Coordinatore per la Sicurezza e suoi assistenti, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto.

La polizza dovrà prevedere la propria operatività anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 28 di 46</b>

incendio e spargimento d'acqua, ricorso terzi, i danni da ordinaria e straordinaria manutenzione, inquinamento accidentale, committenza lavori, RC personale dipendenti e collaboratori.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Brianzacque, salvo il caso di dolo.

Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.


- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di non inferiore ad € 1.500.000 per prestatore infortunato.

Resta inteso che comunque verrà esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell'assicurazione nei confronti di Brianzacque, salvo il caso di dolo.

Nel contratto dovrà altresì essere inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

- **una polizza CAR (Contractor's All Risks)** come previsto dal D.lgs. 36/2023 che copra i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione" di cui al D.M. 193/2022 e dovrà coprire:
  - Alla Sezione A "Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione":
    - I danni alle opere oggetto della Concessione per una somma assicurata pari al valore di aggiudicazione della Concessione medesima, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza;
    - I danni alle opere preesistenti per una somma assicurata non inferiore a € 1.500.000,00;
    - I costi di demolizione e sgombero conseguenti a eventuali sinistri per una somma assicurata non inferiore a € 150.000,00 ;
  - Alla Sezione B "Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere":
    - I danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo non inferiore a € 5.000.000,00 per tutti i sinistri che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 29 di 46</b>

La polizza dovrà coprire, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, anche:

- i danni derivanti da azioni di terzi (atti vandalici in genere, terrorismo, sabotaggio, furto, etc)
- i danni derivanti da cause di forza maggiore
- i danni derivanti da errori di progetto e calcolo;
- i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio e danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo
- i danni derivanti da rimozione, franamento o cedimento di terreno
- i danni arrecati a cavi e condutture sotterranee
- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi
- i danni da polvere
- danni per inquinamento accidentale.

La polizza dovrà inoltre contenere la clausola di responsabilità civile incrociata e la clausola relativa alla copertura del rischio per l'esecuzione dei lavori su strade e autostrade in presenza di traffico e gli eventuali maggiori costi per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Nella polizza dovranno essere indicati quali assicurati: Appaltatore, subappaltatori, fornitori, consulenti, Brianzacque, anche nella sua qualità di Committente, Direttore dei Lavori, Responsabile dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'opera.


La copertura assicurativa per il periodo di costruzione decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alle ore 24.00 del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura assicurativa dovrà anche contenere la "garanzia di manutenzione" sempre come da schema tipo 2.3, per il periodo di garanzia di manutenzione che decorre del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dura 24 mesi, fino alla data di emissione del certificato definitivo.

L'Appaltatore provvederà direttamente, assumendosene l'onere economico, ad aggiornare e a prorogare la suddetta polizza in base all'andamento dei lavori, in modo che non abbia a verificarsi interruzione e/o riduzione della copertura assicurativa, e a depositare copia delle relative appendici presso gli uffici di Brianzacque

## **20. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE**

Oltre a tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato, in fase operativa l'appaltatore dovrà impegnarsi a consegnare tutte le certificazioni dei materiali utilizzati durante le lavorazioni. Inoltre, l'appaltatore dovrà impegnarsi a fornire tutta la documentazione relativa alla sicurezza delle lavorazioni.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 30 di 46</b>

## **21. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)**

L'impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte della committenza, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate dalla committenza stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit.


## **22. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **22.1. Accordo bonario**


1. Ai sensi dell'articolo 210, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **22.2. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 31 di 46</b>

2. Il presente articolo disciplina le modalità di gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve in capo al Direttore Lavori.
3. Il Direttore Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'Appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
4. Il Direttore Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
5. Le riserve dell'Appaltatore, anche nel caso di pregiudizio derivante da asserita colpa della Stazione Appaltante o da fatti continuativi o da eventi indipendenti ovvero non implicati nelle partite di lavoro riportate nel registro di contabilità, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve non espressamente confermate in occasione di tutti i successivi SAL e nel conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. A pena di inammissibilità, esse devono, altresì, contenere la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incremento rispetto all'importo iscritto.
7. Se l'Appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Il Direttore Lavori, nei successivi trenta giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore. Tale termine è da considerarsi indicativo e non perentorio.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 32 di 46</b>

9. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

10. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

11. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione Lavori e/o della Stazione Appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

12. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore che, in ragione del valore o del tempo di insorgenza, non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 210 del D.lgs. 36/2023, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla trasmissione del Certificato di Regolare Esecuzione.


13. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 senza che il Direttore dei Lavori abbia rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La Stazione Appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.

14. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.


### **22.3. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 33 di 46</b>

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) ai sensi dell'art. 119, comma 6, è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
4. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 34 di 46</b>

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Gli stessi possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.


6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

#### **22.4. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

**1. Ai sensi dell'articolo 122, del Codice dei contratti la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:**

- a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 36;**
- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostantive all'aggiudicazione previste dall'articolo 94, del Codice dei contratti.**

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 35 di 46</b>

**2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:**

**a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;**

**b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;**

**c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;**

**d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;**

**e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;**

**f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;**

**g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;**

**h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;**


**i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;**

**l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;**

**3. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 37. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori utilmente eseguiti e collaudati, al netto di eventuali danni e penali.**

**4. Ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:**

**a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;**

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 36 di 46</b>

**b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure il sopravvenire di una delle cause di esclusione previste dall'art. 94;**

**c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;**

**d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione**

**5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.**


**6. Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto per violazione di doveri comportamentali di propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a configurare ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o per mancato rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brianzacque S.r.l.**

**7. Restano altresì ferme le fattispecie di risoluzione per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità.**

**8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure nel caso in cui l'appaltatore sia sottoposto a fallimento, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:**

**a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;**

**b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:**

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 37 di 46</b>

**1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;**

**2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;**

**3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.**


### **23. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.


3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 38 di 46</b>

## 24. COLLAUDO FINALE

1. La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato al comma 2, art. 116 del Codice dei contratti, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine medesimo.
3. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo entro 20 giorni da quando gli verrà presentato. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 26 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti), entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo.
4. Il collaudatore potrà proporre, secondo le modalità stabilite dall'articolo 21 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti, l'ammissione in contabilità delle variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante di prendere in consegna provvisoria, subito dopo la loro ultimazione, tutte le opere o parti di esse, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; rimarrà tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera.
6. La consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e le difformità dell'opera, per danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte dell'impianto, nonché con la garanzia per i gravi difetti di cui all'art.1669 del codice civile.
7. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo finale delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese dell'Appaltatore, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e di tutte le sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione lavori. Ove però l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.
8. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nei precisi termini contrattuali.

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 39 di 46</b>

9. Con l'approvazione del collaudo finale sarà corrisposto all'Appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia ritenuta sufficiente dalla Stazione Appaltante.

10. Per quanto non in contrasto con le norme adottate dalla Stazione Appaltante e con le previsioni del presente articolo, per le visite ed il procedimento di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'allegato II.14 del Codice dei contratti

## **25. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

10. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

11. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

12. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

13. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.


14. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

## **26. NORME FINALI**

Brianzacque srl è un'organizzazione certificata secondo gli standards:

- ISO 9001 – Sistema di Gestione per la Qualità
- ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale
- ISO 45001 – Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
- ISO 50001 – Sistema di Gestione dell'Energia

In base a tali certificazioni la Direzione Aziendale si pone come obiettivi strategici e come parte integrante delle attività e delle scelte aziendali:

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 40 di 46</b>

- a) la soddisfazione del Cliente, sia esterno (cliente finale, enti locali) che interno (personale dipendente dell'Azienda, processi aziendali);
- b) la riduzione degli impatti ambientali;
- c) il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- d) la riduzione dei consumi energetici;

Tali obiettivi sono applicabili sia per il personale interno a Brianzacque sia per le organizzazioni che collaborano per suo conto e costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto.

Ove applicabile, l'acquisto di prodotti, apparecchiature, impianti e servizi sarà valutato sulla base dell'impatto associato, agli aspetti ambientali, ai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ed ai consumi energetici.

Brianzacque si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi/i siti dell'appaltatore e durante lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica.

L'Appaltatore dovrà conoscere la Politica del Sistema di gestione integrato e il Codice Etico, (documenti disponibili sul sito intranet [www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)) conformando i comportamenti della propria Società ai requisiti e principi ivi contenuti.

## **27. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri derivanti dalla vigente normativa in materia e dal presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini





di contratto;

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa



- in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
  - n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
  - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;



- v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- aa) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
- bb) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- cc) Prima dell'inizio dei lavori è onere dell'impresa esecutrice realizzare il tracciamento completo delle opere in progetto, se necessario attraverso opportuni scavi di saggio e/o tracciamento di tutti i sottoservizi. Tale attività si rende necessaria al fine di valutare correttamente gli ingombri e la disposizione planimetrica di tutti i manufatti prefabbricati e/o gettati in opera previsti. L'impresa, coadiuvata dalla Direzione Lavori, dovrà fare uso degli elaborati esecutivi (geo-referenziati in opportuno sistema di coordinate) facenti parte del progetto posto a base di gara. Solo al termine di attento e completo tracciamento topografico del tracciato e a seguito del benestare della Direzione Lavori l'impresa potrà procedere con le ordinazioni dei materiali prefabbricati previsti a progetto e descritti nel presente capitolato.



## 28. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## 29. CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di BrianzAcque.

## 30. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:




- a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
  3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore ai sensi dell'art. 31, comma 4, dell'allegato I.7 del Codice dei contratti.
  4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
  5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

### **31. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Le Parti dichiarano e riconoscono espressamente che, in considerazione del compenso riconosciuto all'Appaltatore, per come determinato dal presente contratto, il prodotto che sarà frutto dello svolgimento del presente incarico, nonché la metodologia che verrà sviluppata in esecuzione dello stesso, sono e risultano di proprietà esclusiva di Brianzacque S.r.l., essendo il frutto di specifico know-how di proprietà esclusiva della medesima, con la conseguenza che all'Appaltatore è fatto espresso divieto di commercializzare o trasferire a terzi (a titolo gratuito o oneroso) quanto verrà sviluppato e realizzato nel corso del presente contratto, senza l'espresso assenso di Brianzacque S.r.l., pena il diritto di Brianzacque S.r.l. di ottenere dall'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Contestualmente, l'Appaltatore (anche per il tramite dei propri dipendenti e collaboratori) si impegna nei confronti di Brianzacque S.r.l., che accetta, a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente incarico, e anche successivamente alla cessazione di validità dello stesso, le notizie riservate e le informazioni e le metodologie di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza in ragione della formalizzazione e dell'esecuzione del presente contratto, essendo estesi gli obblighi di riservatezza anche ai documenti riferibili al prodotto e alla metodologia che verrà sviluppata mediante lo svolgimento del presente contratto, che rappresentano specifico know-how di proprietà esclusiva di Brianzacque S.r.l.. In caso di violazione della presente disposizione,

	Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie metalliche e opere da fabbro presso gli impianti di produzione potabilizzazione e distribuzione acquedotto della società Brianzacque s.r.l.	
	<b>Specifiche tecniche</b>	<b>Pagina 46 di 46</b>

l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a Brianzacque S.r.l. per ogni danno economico e immateriale dalla stessa subito e derivante dalla violazione della presente clausola di riservatezza, anche laddove tale violazione sia stata commessa da dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore a qualsivoglia titolo coinvolti nello svolgimento del presente contratto.

## **32. ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante del presente affidamento i seguenti allegati:

- Relazione tecnica generale
- Quadro Economico
- Computo Metrico Estimativo
- Incidenza della manodopera
- Informativa ISS - Informativa Salute e Sicurezza
- C N.T carpenterie metalliche
- C N.T trattamento superfici metalliche
- Tav. Passerella+scaletta
- Tav. Carpenteria impianto GAC sotto piano campagna
- Elenco Prezzi Regione Lombardia 2024
- Elenco Prezzi CAP2024